



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 93 – 25 FEBBRAIO 2026

Riunione del 18 Febbraio 2026

63.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Francesco DELLA TORRE** *n.q.* di Presidente *p.t.* della S.S. **ASD ISSA NOVARA**
- S.S. **ASD ISSA NOVARA** in persona del Presidente *p.t.*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Marcello Di Manno Componente

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 42/25-26 pervenuto il giorno 11 dicembre 2025 per i seguenti capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **Sig. Francesco Della Torre, n. q. di Presidente dell'ASD ISSA NOVARA**, per non aver corrisposto all'atleta C. S. la somma di euro 600,00, quale saldo della complessiva somma di euro 14.000,00 pattuita nell'accordo per la stagione sportiva 2023/2024 tra le parti, e per aver effettuato, in più occasioni, i precedenti pagamenti con ritardo, costringendo l'atleta a ripetuti solleciti, in violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT;
- **ASD ISSA NOVARA, in persona del presidente p.t.**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV;

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto/segnalazione inviato in data 7/11/2025 dall'atleta C. S., con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale la mancata corresponsione da parte del sodalizio incolpato dell'importo di € 600,00, quale saldo della complessiva somma di € 14.000,00 pattuita nell'accordo per la stagione sportiva 2024/2025 tra le parti, e per aver effettuato, in più occasioni, i precedenti pagamenti con ritardo, costringendo l'atleta a ripetuti solleciti.



La Procura Federale, ai fini di raggiungere la prova circa la responsabilità del Presidente e del sodalizio in ordine all'illecito segnalato, acquisiva, con la comunicazione del 7/11/2025, gli *screenshots* dei messaggi *WhatsApp* tra l'atleta e l'incolpato nonché la copia del contratto sottoscritto tra le parti con il quale l'atleta si impegnava per la stagione 2024/2025 a prestare la propria attività di giocatrice di pallavolo per la ASD Issa Novara (campionato B1 femminile).

In data 13 febbraio 2026, i difensori degli incolpati, avvocati Federico e Claudio Rosselli, inviavano al Tribunale una memoria difensiva con la quale precisavano l'anno di riferimento del contratto (ovvero 2024/2025 anziché 2023/2024 erroneamente riportato nel deferimento) e, pur non contestando gli addebiti relativi ai continui ritardi dei pagamenti, dichiaravano che i propri assistiti avevano saldato quanto dovuto in favore dell'atleta in data 13/11/2025.

La Procura, ritenendo infondata la linea difensiva degli incolpati, procedeva al loro deferimento ed il Tribunale disponeva la loro convocazione per l'udienza del 18/02/2026, tenutasi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava il sostituto procuratore federale, avv. Michele Sibillano, il quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva la condanna del Presidente Della Torre alla sospensione da qualsiasi attività federale per mesi due e la multa di € 300,00 a carico del sodalizio ASD Issa Novara.

Per gli incolpati si collegava il Presidente Della Torre, affiancato e difeso dall'Avv. Federico Roselli, anche in sostituzione dell'Avv. Claudio Roselli, il quale si riportava alle memorie difensive depositate, chiedendo in via principale l'archiviazione del procedimento ed in subordine una sanzione minima per entrambi gli incolpati considerato l'integrale pagamento di quanto dovuto in favore dell'atleta.

Motivi della decisione

Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, nonché l'esposizione dei fatti contenuta anche nelle memorie difensive dei prevenuti, rileva come i reiterati ritardi nei pagamenti, i quali avevano costretto l'atleta a dover rivolgere continui solleciti nei riguardi del Sodalizio, forniscano la prova della responsabilità disciplinare del Presidente Della Torre *n.q.* e del sodalizio incolpato così come disciplinato dall' art. 18 STATUTO FIPAV e dall'art. 18 del RAT secondo i quali i Tesserati hanno il dovere, tra le altre, "*di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali*".

Il comportamento di cui al presente procedimento risulta essere lesivo dell'affidamento che gli affiliati ed i tesserati debbono poter riporre sulla reciproca salvaguardia dei rispettivi diritti e si pone



in netto contrasto con il Principio di lealtà, sancito all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*).

Ed ancora, si appalesa la violazione del disposto dell'art. 3 dello Statuto FIPAV (*"Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*) e dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali"*).

Sussistono, altresì, i requisiti per procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del Sodalizio, in forza dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*Responsabilità delle società*), in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Sig. Della Torre, quale Presidente *p.t.* della ASD Issa Novara.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che devono essere tenuti in debito conto, ai fini della mitigazione della pena, l'integrale pagamento di quanto dovuto in favore dell'atleta prima che gli incolpati venissero a conoscenza del deferimento.

Tali fatti, seppur non possano valere quali esimenti della responsabilità disciplinare degli incolpati, hanno convinto il Collegio ad infliggere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Collegio dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Francesco Della Torre *n.q.* per giorni 15 e la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Issa Novara in persona del Presidente *l.r.p.t.*

Roma, 24 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 Febbraio 2026